

Civile Ord. Sez. 6 Num. 23527 Anno 2015

Presidente: PETITTI STEFANO

Relatore: D'ASCOLA PASQUALE

Data pubblicazione: 17/11/2015

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 25410-2014 proposto da:

[REDACTED], in persona del suo
Amministratore Delegato e legale rappresentante,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA [REDACTED]
3, presso lo studio dell'avvocato [REDACTED] che la
rappresenta e difende unitamente agli avvocati [REDACTED]
[REDACTED] giusta procura a margine del
ricorso;

- *ricorrente* -

contro

[REDACTED] SRL;

- *intimata* -

avverso la sentenza n. 2751/2014 del TRIBUNALE di
FIRENZE del 22/09/2014, depositata il 24/09/2014;

1/14

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 15/09/2015 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE
D'ASCOLA;

è solo presente l'Avvocato [REDACTED] difensore della
ricorrente.

[REDACTED]

Svolgimento del processo

1) Il [redacted] spa, avente sede in [redacted], ha impugnato con regolamento di competenza la sentenza resa dal tribunale di Firenze il 24 settembre 2014, nella causa da esso avviata contro la [redacted] srl di [redacted], per il pagamento di euro 9.000 oltre Iva, corrispettivo di attività di studio e sviluppo di due linee di calzature.

Accogliendo l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta, il tribunale adito si è spogliato della causa: ha rilevato che il tribunale di Macerata è competente sia quale luogo in cui ha sede la parte convenuta, sia quale luogo in cui era stato concluso il contratto ed era stata concordata l'esecuzione della prestazione di pagamento del corrispettivo.

La sentenza ha osservato che in corso di trattazione non era stato contestato che il criterio del luogo di conclusione del contratto faceva collocare in Macerata il foro competente.

Ha aggiunto che era determinante il luogo previsto per l'adempimento.

A questo proposito ha ritenuto che le obbligazioni pecuniarie si identificano soltanto nei debiti che siano sorti originariamente come tali e cioè aventi ad oggetto sin dalla loro costituzione la prestazione di una determinata somma di denaro.

Ne ha desunto che costituisce obbligazione pecuniaria, da adempiere al domicilio del creditore al tempo della sua scadenza, ex art. 1182, terzo comma, cod. civ., soltanto l'obbligazione

PA

derivante da titolo negoziale o giudiziale che ne abbia stabilito la misura e la scadenza stessa.

Ha pertanto escluso l'applicabilità di tale regola di competenza nel caso odierno, in cui la determinazione del corrispettivo non sarebbe stata convenzionalmente stabilita.

In tali casi secondo il tribunale, che ha citato Cass. n.2591/1997 e Cass. n. 21000/11, l'obbligazione deve essere adempiuta, salvo diversa pattuizione, al domicilio del debitore, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 1182, non trattandosi di credito liquido ed esigibile.

2) Il ricorso, notificato il 23 ottobre 2014 dal [REDACTED] non è stato resistito, poiché [REDACTED] srl è rimasta intimata. Il Procuratore Generale nelle conclusioni scritte depositate il 19 maggio 2015 ha chiesto l'accoglimento dell'istanza di regolamento di competenza.

Ha dedotto che: "Ai fini della determinazione della competenza territoriale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 cod. proc. civ. e 1182 cod. civ., il "forum destinatae solutionis", previsto dal terzo comma di tale ultima disposizione, è applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro" qualora l'attore abbia richiesto il pagamento di una somma determinata, non incidendo sulla individuazione della competenza territoriale "la maggiore o minore complessità dell'indagine sull'ammontare effettivo del credito, la quale attiene esclusivamente alla successiva fase di merito".

Ha citato in proposito Cass. 10837/11; 12455/10; 7674/05.

fh

3) Il Collegio non può che rilevare l'esistenza di un contrasto, nella giurisprudenza delle sezioni civili, a proposito dell'applicazione del criterio di competenza fissato nei commi 3 e 4 dell'art. 1182 c.c., disposizione secondo la quale <<L'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza. Se tale domicilio è diverso da quello che il creditore aveva quando è sorta l'obbligazione e ciò rende più gravoso l'adempimento, il debitore, previa dichiarazione al creditore, ha diritto di eseguire il pagamento al proprio domicilio.

Negli altri casi l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza>>

E' infatti innegabile che secondo la giurisprudenza citata dalla requisitoria e dal ricorso è irrilevante che la prestazione richiesta non sia convenzionalmente prestabilita, essendo sufficiente che l'attore abbia agito per il pagamento di una somma da esso puntualmente indicata.

Altra parte della giurisprudenza considera invece che quando la somma deve essere ancora determinata dalle parti, o, in loro sostituzione, liquidata dal giudice, mediante indagini ed operazioni diverse dal semplice calcolo aritmetico, trova applicazione il quarto comma dell'art. 1182, secondo cui l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza (Cass. 22326/07).

Il foro del creditore ex art. 1182 terzo comma potrebbe operare solo nel caso di somma già contrattualmente determinata nel suo ammontare.

Il Collegio ritiene che sia insita in queste posizioni una linea di contrasto circa il concetto di obbligazione pecuniaria rilevante ex art. 1182 terzo comma, linea di contrasto che ha trovato talora una via di fuga nel rilievo che ai fini della competenza occorre avere riguardo ai fatti per come prospettati dall'attore, prescindendo della fondatezza delle contestazioni formulate dal convenuto o comunque concernenti il merito della causa.

Pare opportuno che la questione sia rimessa alle Sezioni Unite affinché, su una questione di massima che involge un contenzioso di considerevole portata, venga fatta chiarezza, stabilendo se sia applicabile l'art. 1182 c.c. comma terzo qualora nel contratto non risulti predeterminato l'importo del corrispettivo di una prestazione, ma tale importo venga autodeterminato dall'attore nell'atto con cui fa valere la propria pretesa creditoria.

PQM

La Corte rimette gli atti al Primo Presidente della Corte di Cassazione ai fini dell'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Sesta 2^a sezione civile tenuta il 15 settembre 2015

CANCELLIERE
Laura Mancini
Corte di Cassazione - copia non ufficiale